



REGIONE PIEMONTE

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE E GLI
ORDINI PROVINCIALI PIEMONTESI DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI PER L'ESERCIZIO DELLE MEDICINE
NON CONVENZIONALI

TRA

La Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016,
di seguito denominata Regione, rappresentata dal
Direttore alla Sanità pro - tempore della
Regione Dott. Fulvio MOIRANO, nato a Quiliano (SV)
il 16/12/1952 e domiciliato ai fini della presente
convenzione a Torino - C.so Regina Margherita
n. 153 bis,

E

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Torino, codice fiscale
01111330013, di seguito denominato Ordine,
delegato a rappresentare gli Ordini dei
Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Piemonte,
nella persona del Presidente pro-tempore
dell'Ordine della provincia di Torino Dr. Guido
GIUSTETTO, nato a Pinerolo (TO) il 23/10/1951,
per la carica domiciliato a Torino, C.so Francia n.
8, di seguito le "Parti"

PREMESSO CHE

L'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 7 febbraio 2013, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti;

in attuazione del citato Accordo, è stata approvata la Legge Regionale 23 giugno 2015, n. 13 relativa alle "Modalità di esercizio delle Medicine non convenzionali";

in attuazione dell'art. 3 della L.R. 23 giugno 2015, n. 13, gli Ordini istituiscono gli elenchi dei professionisti esercenti le medicine non convenzionali di cui all'art. 2 della L.R. 23 giugno 2015, n. 13;

la L. 7 agosto 1990, n. 241, all'art. 15, modificata dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, prevede che gli Accordi conclusi tra le Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune debbano essere sottoscritti, pena la nullità degli stessi, con firma digitale, con firma

elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata;
con nota n. 794 del 4.8.2016, il Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, riunitosi in data 25 luglio 2016, ha ufficializzato la delega alla firma del Protocollo di intesa, al Dott. Guido Giustetto, in rappresentanza degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri delle Province del Piemonte.

Su proposta della Commissione regionale permanente per le discipline mediche non convenzionali, istituita con DGR n. 24-3141 del 14.03.1016

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto del protocollo d'intesa

1. Il presente Protocollo d'Intesa disciplina i rapporti tra la Regione e l'Ordine nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, nonché delle disposizioni previste nell'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 e nella L.R. 23 giugno 2015, n. 13, per la determinazione:

- dei criteri e delle modalità per l'accreditamento regionale degli istituti di formazione, autorizzati a rilasciare gli attestati che consentiranno l'iscrizione del

professionista agli elenchi degli esperti delle singole discipline (agopuntura, fitoterapia, omeopatia, ivi comprese l'omotossicologia e l'antroposofia), nonché delle modalità di monitoraggio degli stessi enti e di revoca dell'accreditamento stesso;

- dei criteri, degli obiettivi e delle modalità di valutazione che devono essere rispettati dai percorsi formativi, effettuati dagli enti accreditati dalla Regione per l'ammissione agli elenchi dei medici chirurghi ed odontoiatri che praticano le medicine non convenzionali;

- delle disposizioni transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della L.R. 23 giugno 2015, n. 13.

Art. 2 Percorsi formativi

1. Il percorso formativo, che, ai sensi dell'articolo 4 della lr 13/2015, i medici chirurghi e gli odontoiatri, devono, con oneri a proprio carico, preventivamente frequentare per l'ammissione agli elenchi di cui al comma 1 presso soggetti pubblici o privati accreditati dalla Regione, deve corrispondere ai seguenti



requisiti:

a. Minimo 400 ore di formazione teorica, cui si aggiungono 100 ore di pratica clinica, di cui almeno il 50% di tirocinio pratico supervisionato da un medico esperto della disciplina, individuato nell'ambito degli iscritti nell'elenco della disciplina oggetto della formazione. A tale monte orario saranno aggiunti lo studio individuale e la formazione guidata, non inferiori a complessive 1000 ore.

b. Corsi di formazione triennali, ovvero master universitari di durata biennale, che soddisfino il percorso formativo di cui alla lett.

a.

c. È fatto obbligo di frequenza minima all'80% delle lezioni, sia pratiche sia teoriche;

d. Il percorso formativo accreditato prevede il superamento di un esame teorico-pratico al termine di ciascuno degli anni di corso previsti, nonché la discussione finale di una tesi.

e. Al termine del percorso formativo verrà rilasciato, dagli istituti formativi accreditati, un attestato conforme ai requisiti richiesti.

f. Gli insegnamenti di tipo generale, non riferiti

specificatamente alla disciplina in oggetto di formazione, non dovranno superare il 20% del monte ore complessivo di formazione teorica.

2. Il programma didattico scritto dovrà essere articolato tenendo presenti, in via prioritaria, gli obiettivi generali specificati all'art. 5 dell'Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013, utilizzando metodologie didattiche che prevedano l'alternanza di:

- a. Lezioni frontali
- b. Seminari/attività di gruppo/audit
- c. Formazione sul campo/tirocinio pratico
- d. Tutoraggio
- e. Studio individuale
- f. Eventuale FAD (Formazione a Distanza) per un monte ore non superiore al 30% delle ore di formazione teorica

**Art. 3 Accreditemento regionale scuole di
formazione**

1. I corsi di formazione dovranno essere organizzati e realizzati da soggetti pubblici o privati accreditati alla formazione accreditate dalla Regione Piemonte.

2. L'accREDITAMENTO, rilasciato dalla Regione alla scuola che ha la sede legale nel territorio

regionale, ha validità su tutto il territorio nazionale;

3. Per ottenere l'accreditamento regionale le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione devono essere legalmente riconosciuti e dovranno avanzare domanda al Settore regionale Sistemi Organizzativi e Risorse umane del SSR - Assessorato Sanità- Corso Regina Margherita, 153, Torino, presentando i seguenti documenti:

- Atto costitutivo
- Statuto
- Curriculum inerente alla disciplina per la quale si richiede l'accreditamento
- Regolamento interno
- Programma del corso di formazione di Medicina non Convenzionale
- Autocertificazione di assenza di conflitto di interessi, di cui all'articolo 8 dell'Accordo, del legale rappresentante, del responsabile didattico e dei docenti
- Curricula del responsabile didattico e dei docenti

Gli istituti pubblici e privati di formazione che richiedono l'accreditamento dovranno inoltre

sottoscrivere apposita dichiarazione che attesti:

- la conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente alle sedi e alle attrezzature utilizzate;

- la messa a disposizione dell'allievo di attività di tutoraggio nella formazione sul campo in strutture pubbliche o private, nonché la presenza, alla verifica finale, di un componente esterno, esperto nella specifica disciplina oggetto della formazione, designato dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri competente, di concerto con l'istituto di formazione;

- lo svolgimento dell'attività formativa realizzata presso la sede operativa piemontese per un ammontare pari o superiore al 70% dell'attività complessivamente svolta;

- il possesso dei requisiti tecnico-professionali riferiti ai responsabili didattici e ai docenti, secondo i seguenti principi:

- il responsabile didattico dell'istituto pubblico o privato accreditato alla formazione deve essere un professionista, regolarmente iscritto all'albo professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, con



almeno 10 anni di esperienza clinica documentata e 7 anni di docenza specifica nelle discipline mediche non convenzionali, di cui all'art. 2 della L.R. 23 giugno 2015, n. 13;

- i docenti titolari della formazione devono essere almeno 5 professionisti, regolarmente iscritti agli albi professionali, per il tronco comune di attività formative di base, salvo per gli insegnamenti di tipo generale (metodologico, normativo, etico e deontologico), e devono coprire almeno il 70% della formazione teorica;
- i docenti devono essere in possesso di un adeguato curriculum formativo e professionale nella materia di insegnamento;
- i docenti titolari devono aver frequentato una scuola almeno triennale o poter documentare titoli di formazione equipollenti e aver maturato almeno 5 anni di pratica clinica nella disciplina specifica;
- i docenti, che hanno funzioni di tutor nei confronti degli allievi in tirocinio pratico, devono essere iscritti all'elenco dei medici esercenti la disciplina oggetto di formazione ed avere almeno tre anni di

esperienza clinica;

▪ i docenti che non rispondono ai requisiti di cui sopra sono definiti "docenti collaboratori".

4 La Regione potrà revocare l'accREDITAMENTO concesso all'istituto di formazione qualora venga meno una delle condizioni di cui al punto 3 o qualora i programmi didattici presentati non vengano rispettati.

ART. 4 Conflitto di interesse

1. Allo scopo di evitare eventuale conflitto di interesse, nei rapporti tra soggetti privati interessati a promuovere la formazione per l'esercizio delle medicine non convenzionali e/o a "sponsorizzare" specifici eventi formativi, si fa riferimento alle norme previste dalla legislazione ECM;

2. Le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che richiedono l'accREDITAMENTO regionale sono tenute a dichiarare annualmente l'assenza di conflitti di interessi;

3. Ai fini dell'accREDITAMENTO alla formazione i soggetti pubblici e privati adeguano i criteri e gli statuti associativi secondo quanto stabilito

dall'Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013.

Art. 5 Criteri e modalità per la valutazione dei percorsi formativi di cui all'art. 5-della L.R. 23 giugno 2015

1. Ai fini dell'ammissione negli elenchi dei medici chirurghi e degli odontoiatri che praticano le medicine non convenzionali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, lett. a) della L.R. 23 giugno 2015, sono previsti i seguenti criteri e le seguenti modalità per la valutazione dei percorsi formativi:

a) per la valutazione dei titoli necessari alla iscrizione negli elenchi dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti le medicine non convenzionali in oggetto, sono istituite presso l'Ordine specifiche commissioni formate da esperti nelle diverse discipline di cui all'art. 2 della L.R. 23 giugno 2015, n. 13, come da Circolare del Ministero della Salute, Prot n. 40978/P del 24 luglio 2014. Agli esperti nominati nelle commissioni non spetta alcun compenso in relazione all'incarico ricoperto;

b) l'ammissione agli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli Odontoiatri esercenti le medicine non convenzionali in oggetto

è subordinata unicamente al possesso dell'attestato rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione dalla Regione.

**Art. 6 Fase transitoria - dal 10 luglio 2015 al 9
luglio 2018**

1. Per quanto riguarda i titoli, i diplomi e gli attestati conseguiti precedentemente e nei 3 anni successivi alla data di entrata in vigore della L.R. 23 giugno 2015, l'ammissione agli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli Odontoiatri esercenti le medicine non convenzionali è subordinata al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina di cui all'art. 2 della L.R. 23 giugno 2015, n. 13, di almeno 300 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata almeno triennale e verifica finale;

b) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina di cui all'art. 2 della L.R. 23 giugno 2015, n. 13, di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico, ed almeno 15 anni di esperienza clinica documentata;

c) attestazione di iter formativo costituito da corsi o master universitari, questi ultimi



ai sensi della circolare del Ministero della Salute Prot n. 40978/P del 24 luglio 2014, anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza almeno pari a quella conseguita con i corsi di cui ai citati punti a) e b);

d) documentazione di almeno 8 anni di docenza nella disciplina di cui all'art. 2 della L.R. 23 giugno 2015, n. 13 presso un soggetto pubblico e privato accreditato alla formazione che, a giudizio della Commissione istituita presso l'Ordine, possenga i requisiti didattici idonei.

2. Per i professionisti che non rientrano nei criteri definiti dalle precedenti disposizioni transitorie, le Commissioni di esperti nelle diverse discipline istituite presso l'Ordine definiscono le modalità di integrazione dei percorsi formativi sulla base della formazione acquisita.

3. I soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione dalla Regione dovranno adeguare l'iter formativo in conformità con i criteri definiti dall'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 e dalla L.R. 23 giugno 2015,

n. 13.

Art. 7 Durata

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha durata triennale e viene rinnovato, con manifestazione di volontà espressa da entrambe le parti.

Art. 8 Modifiche in itinere

1. È fatta salva la possibilità di apportare, su proposta delle Parti, eventuali integrazioni e/o modifiche al presente Protocollo d'Intesa anche sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione regionale permanente per le discipline mediche non convenzionali, istituita con DGR n. 24-3141 del 14.03.1016.

Le eventuali modifiche e/o integrazioni saranno approvate con apposito provvedimento.

Art. 9 Spese di bollo e registrazione

1. Il presente Protocollo d'Intesa è soggetto ad imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e le relative spese sono a carico dell'Ordine.

2. Il presente Protocollo d'Intesa sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Art. 10 Disposizioni finali

1. Il presente Protocollo d'Intesa non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.

Letto, firmato e sottoscritto

REGIONE PIEMONTE

Il Direttore

Dott. Fulvio MOIRANO

(FIRMA DIGITALE)

**Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Torino,**

Il Presidente pro-tempore dell'Ordine della
provincia di Torino

Dr. Guido GIUSTETTO

(FIRMA DIGITALE)